

- b) - corrispondenza delle dette rate annuali in bimestralità "non scontate";
- c) - garanzia costituita dal rilascio di delegazioni sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica nei limiti stabiliti dalle leggi 21 novembre 1950, n° 1030, 27 giugno 1952, n° 861, e 12 febbraio 1955, n° 37, con l'obbligo da parte dell'attore passivo del non riscosso per riscosso e con tutte le altre condizioni e modalità stabilite dalla legge sulla riscossione delle Imposte Dirette, in analogia alle garanzie che l'Istituto accetta per i mutui a Comuni;
- d) - preventiva richiesta ai competenti Ministeri dell'autorizzazione di cui all'art. 13, n° 14, della legge regolatrice dell'Istituto.
- 2°) - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui si tratta, con espressa facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie.